



Vademecum sulla **NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

(D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
della L 10 novembre 2014, n. 163)

alla luce dei correttivi **Riforma Cartabia**

A cura di:



Negoziazione assistita e ruolo dell'avvocato

Questa riflessione di OCF nasce dall'intento di esplorare il valore della negoziazione assistita come istituto giuridico e, al contempo, di ribadire il ruolo insostituibile dell'avvocato quale garante dei diritti, della legalità e della giustizia, anche al di fuori delle aule dei tribunali.

Nel panorama giuridico contemporaneo, caratterizzato da una crescente complessità e da un evidente sovraccarico del sistema giudiziario, la negoziazione assistita rappresenta una risposta innovativa ed efficace alle esigenze di risoluzione delle controversie in tempi rapidi, con costi contenuti e in un clima meno conflittuale rispetto a quello tipico del processo ordinario.

Avvicinandosi tale procedimento, per funzione e struttura, ad altri modelli già consolidati in ambito internazionale, vi si riscontrano affinità con gli strumenti di collaborative law sviluppati negli Stati Uniti e in Canada, nei quali gli avvocati delle parti cooperano attivamente per raggiungere un'intesa, vincolandosi contrattualmente a non ricorrere al contenzioso. La negoziazione assistita trova ispirazione anche nel modello francese della procédure participative che affida agli avvocati un ruolo centrale nella gestione della procedura, prevedendo regole specifiche per garantire la lealtà e la trasparenza delle trattative. In Francia, mediazione, conciliazione e procedura partecipativa non riguardano soltanto il settore civile e commerciale, ma anche quello «sociale e rurale» (art. 1529 code de procédure civile).

In Italia, la negoziazione assistita, introdotta nell'ordinamento italiano con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162, si configura come uno strumento alternativo di composizione delle liti, che valorizza il ruolo degli avvocati non solo come difensori tecnici, ma come protagonisti attivi nella costruzione del dialogo tra le parti.

Diversamente da altri strumenti di natura contrattuale (ad esempio i cosiddetti MARC - Mode Alternatif de Règlement des Conflits), la negoziazione assistita presenta un carattere formalizzato e regolamentato, con effetti giuridici rilevanti. L'accordo che ne scaturisce, infatti, può assumere efficacia esecutiva ed è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, oltre a costituire presupposto per il riconoscimento di determinati effetti civilistici (si pensi, ad esempio, agli accordi in materia di separazione o divorzio).

In questo contesto, la figura dell'avvocato assume un rilievo centrale: non più o non solo difensore in giudizio, ma negoziatore che si fa interprete degli interessi del cliente e promotore di soluzioni condivise. È chiamato a coniugare competenze tecniche e capacità relazionali e comunicative, a gestire le tensioni in modo costruttivo e a orientare la parte assistita verso un accordo che rispecchi equità, legalità e convenienza. Se si considera, infine, che la principale differenza fra negoziazione assistita e mediazione concerne soprattutto nella assenza, nell'ambito della negoziazione, di un soggetto terzo e imparziale al quale è affidato il compito di agevolare la collaborazione fra le parti e che in negoziazione è rimessa agli avvocati e alle parti la soluzione della lite, il ruolo dell'avvocato è cruciale e decisivo per il raggiungimento della risoluzione stragiudiziale della controversia.

La negoziazione assistita, dunque, rappresenta un'evoluzione culturale nella gestione del conflitto, richiedendo al giurista non solo conoscenza del diritto, ma anche sensibilità, etica professionale e attitudine alla cooperazione.

Cos'è la negoziazione assistita?

La **negoziazione assistita** da avvocati, introdotta nell'ordinamento italiano con il **Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132**, convertito con modificazioni dalla **Legge 10 novembre 2014, n. 162**, è uno strumento di risoluzione delle vertenze alternativo alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia, avente ad oggetto diritti disponibili.

Si tratta di una procedura extragiudiziale in cui le parti, con l'assistenza obbligatoria di almeno un avvocato per ciascuna parte, cercano di risolvere in via amichevole una controversia attraverso un accordo negoziato, cooperando in buona fede e con lealtà (art. 2, comma 1, d.l. 132/2014).

Le amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001) sono, invece, obbligate ad affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente (art. 2, comma 1 bis, d.l. 132/2014)



L'avvocato negoziatore

Nella negoziazione assistita, l'avvocato svolge un ruolo cruciale, fungendo da guida e consulente per il cliente, assicurando che la procedura si svolga correttamente e che l'accordo raggiunto sia vantaggioso e conforme alla legge; non è solo un difensore, ma un vero e proprio negoziatore e consigliere ed è un garante del corretto svolgimento del negoziato.

L'avvocato deve informare il cliente sulla possibilità

e, in alcuni casi, sull'obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita prima di intraprendere un'azione legale, spiegando i vantaggi e le implicazioni della procedura. Accompagna il cliente durante tutto il processo di negoziazione, fornendo consulenza legale, valutando le proposte avversarie e formulando eventuali controproposte al fine di raggiungere un accordo soddisfacente per il cliente che partecipa alla negoziazione.

Obblighi e deontologia

L'art. 9 d.l. 132/2014 disciplina gli obblighi dei difensori e la tutela della riservatezza:

- a) obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute e comportarsi con lealtà;
- b) divieto di utilizzare nel giudizio avente in tutto e in parte il medesimo oggetto, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione;
- c) divieto di deporre (come per tutti coloro che partecipano al procedimento) sulle suddette dichiarazioni.

A tutti coloro che partecipano al procedimento si applica l'art. 200 del c.p.p. (Segreto professionale) e si estendono le garanzie previste per il difensore, ex art. 103 c.p.p. (Garanzie di libertà del difensore) in quanto applicabili.

La violazione delle prescrizioni sugli obblighi di lealtà e di riservatezza costituisce illecito disciplinare.

Costituisce, altresì, illecito deontologico impugnare un accordo di negoziazione assistita alla cui redazione il difensore ha partecipato (art. 5, comma 4, d.l. 132/2014).

- art. 2, comma 7, d.l. 132/2014 - Obbligo di informativa: all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita;
- art. 2, comma 6, d.l. 132/2014 - Dovere di certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni: gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale;
- art. 2 ter, d.l. 132/2014: obbligo di trasmettere, entro il termine di dieci giorni, l'accordo ad uno degli organismi di cui all'art. 76 d.lgs. 276/2003;
- art. 5, comma 2, d.l. 132/2014 - Dovere di certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
- art. 6 comma 3 d.l. 132/2014: obbligo di trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dall'avvocato, dell'accordo;
- art. 11, comma 1, d.l. 132/2014: dovere di trasmettere

copia dell'accordo al COA I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti sono tenuti a trasmettere copia della convenzione, per il tramite del Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

- art. 62-bis (Codice deontologico forense)

Negoziazione assistita

1. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale.
2. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell'attività di istruzione stragiudiziale.
3. L'avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
4. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
5. La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

La negoziazione assistita facoltativa

Quando non è espressamente prevista dalla legge come condizione di procedibilità per l'azione giudiziaria, la negoziazione assistita è una scelta libera delle parti che possono decidere se intraprenderla o meno per risolvere la loro controversia.

La negoziazione assistita, da non confondere con la mediazione, è, altresì, facoltativa in tutte quelle materie nelle quali la legge ha dichiarato obbligatorio il passaggio dalla mediazione. In questo caso, se le parti decidono di avvalersi anche della negoziazione devono essere consapevoli di dover proseguire poi con la mediazione prima di procedere con la controversia in sede di giudizio.

SONO ESEMPI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA:

- la negoziazione in materia di famiglia
art. 6 d.l. 132/14

- la negoziazione nelle controversie di lavoro
art. 2-ter d.l. 132/14



La negoziazione assistita facoltativa

Negoziazione assistita facoltativa in materia di famiglia art. 6 d.l. 132/14

Attraverso la negoziazione assistita i coniugi e le coppie di fatto (introdotto dall'art. 1, comma 35, della L. n. 206/2021), possono raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ciascuno assistito dal proprio avvocato, perché non è possibile che un unico avvocato assista entrambi i coniugi.

La negoziazione assistita si applica tra i genitori (art. 6, comma 1 bis, d.l. 132/2014) anche per:

- modalità di affidamento dei figli minorenni nati al di fuori del matrimonio;
- modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati al di fuori del matrimonio e per la modifica;
- determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dai figli maggiorenni non economicamente autosufficiente e per la modifica;
- determinazione degli alimenti da versare ai sensi dell'art. 433 c.c. e per la modifica;
- qualora la coppia abbia figli minori è necessario che all'interno dell'accordo, sia presente anche la previsione e disciplina dei tempi di frequentazione, la determinazione degli obblighi di mantenimento e le determinazioni in merito all'affidamento e al collocamento dei figli.

Si possono inserire nell'accordo di negoziazione assistita eventuali patti di trasferimento immobiliare che hanno effetti obbligatori; quando l'accordo contiene un contratto o un atto che deve essere trascritto, occorre che il verbale di accordo venga autenticato da un notaio - art. 5, comma 3, d.l. 132/2014.

Negoziazione assistita facoltativa in materia di famiglia: l'accordo

Una volta raggiunto l'accordo, che deve essere sottoscritto dalle parti, lo stesso va depositato a cura degli avvocati (o da uno di essi a ciò delegato dall'altro) presso l'Ufficio del Procuratore della Repubblica del Tribunale competente al fine di ottenere: 1. l'autorizzazione, se vi sono figli minorenni ovvero figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave; 2. il nulla osta se non vi sono figli. In presenza di figli minorenni ovvero figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave l'accordo va trasmesso entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione.

Se l'accordo non viola diritti indisponibili delle parti né norme di ordine pubblico (art. 5, comma 2, d.l. 132/2014) e soddisfa i requisiti formali di legge, il Procuratore rilascia nulla osta all'accordo ovvero, accertato che non vi sia contrasto con l'interesse dei figli, autorizza l'accordo concluso a seguito della negoziazione assistita; diversamente, quando l'accordo non risponde all'interesse dei figli o che è opportuno procedere al loro ascolto, il Procuratore lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

In presenza di figli dotati di autosufficienza economica, il deposito dell'accordo dovrà essere accompagnato anche dalla relativa autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante l'autosufficienza economica dei figli stessi.

Le parti – quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile – possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione (art. 6, comma 3 bis, d.l.132/2014); è affidata agli avvocati la valutazione sulla equità, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, l. 898/1970. L'accordo munito dell'autorizzazione/nulla osta del Procuratore viene restituito all'avvocato che ne fa richiesta, il quale a propria volta provvede ad inviarne una copia autenticata (l'autenticazione è fatta dall'avvocato medesimo) entro e non oltre dieci giorni all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l'atto di matrimonio è stato trascritto e presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il termine di dieci giorni è imperativo e la sua inosservanza comporta l'applicazione a carico dell'avvocato di una sanzione amministrativa da € 2.000,00 ad € 10.000,00 ma non inficia la validità dell'accordo tra le parti.


L'accordo così raggiunto e depositato presso il Comune e presso la segreteria del C.O.A. costituisce "titolo esecutivo" ai sensi dell'art. 5 della legge n.162/2014 per l'iscrizione di una ipoteca giudiziale in caso di inosservanza dei termini dell'accordo. L'accordo dovrà essere riportato per intero nell'atto di precetto in caso di esecuzione forzata.

Così formatosi, l'accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali.

Negoziazione assistita facoltativa in materia di famiglia: trascrizione trasferimento beni immobiliari

L'art. 5, comma 3, d.l. n. 132 del 2014 - secondo cui "3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato." - contiene la regola generale da applicare a tutti le ipotesi di accordo. Al fine di poter procedere alla trascrizione, quindi, l'accordo di negoziazione

- deve essere conforme al processo verbale che lo contiene;
 - necessita dell'autentica del notaio, non essendo un atto pubblico, né una scrittura privata accertata giudizialmente o con sottoscrizione autentica, né, tantomeno, una sentenza.
 - Detta disposizione non è ripetuta nel successivo art. 6 ma si applica quale norma di carattere generale, non derogata dal medesimo art. 6 che disciplina la negoziazione assistita della separazione e del divorzio, quale norma speciale.
 - Pertanto, con riferimento all'art. 6, comma 2, d.l. 132/2014, necessita distinguere due fattispecie:
- l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita si perfeziona con nullastato o autorizzazione rilasciate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente e con la trascrizione dell'accordo e documenti allegati nei registri dello Stato civile del comune dove risulta trascritto il matrimonio. Poiché tale ultimo adempimento conferisce certamente natura di sentenza all'atto in esame deve ritenersi operante, anche in questa ipotesi, l'art. 5, comma 3, d.l. n. 132 del 2014, onde la necessità di far previamente autenticare dal notaio la sottoscrizione dell'accordo, ai soli fini trascrittivi;
 - l'accordo di negoziazione non risponde all'interesse dei figli: il Procuratore della Repubblica lo trasmette entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, il quale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. In tal caso l'atto da sottoporre a trascrizione dovrà essere l'ordinanza del Presidente del Tribunale.



Negoziatore assistita facoltativa nelle controversie di lavoro art. 2-ter d.l. 132/14

Al fine di ridurre il contenzioso giuslavoristico, il d.lgs. 149/22 ha inserito nel d.l. 132/14 (riforma Cartabia) l'art. 2-ter, che riconosce la facoltà per le parti di una controversia in materia di lavoro (art. 409 c.p.c.) di ricorrere all'istituto della negoziazione assistita, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La disposizione prevede che, nell'ambito della negoziazione, ciascuna parte sia assistita da almeno un avvocato e anche da un consulente del lavoro, e che l'accordo così raggiunto sia sottratto al regime di impugnazione disciplinato dai primi tre commi dell'art. 2113 c.c., al pari di quanto previsto per le conciliazioni svolte nelle sedi c.d. protette.

È altresì previsto che l'accordo debba essere trasmesso, entro 10 giorni, a uno degli organismi deputati alla certificazione dei contratti di lavoro previsti dall'art. 76, d.lgs. 276/03.



La negoziazione assistita obbligatoria

Art. 3, comma 1
d.l. 12 settembre 2014, 132

IMPROCEDIBILITÀ

1

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nei casi in cui è obbligatoria, si tratta di una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

La procedura di negoziazione assistita è obbligatoria per legge:

- a. per il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti, ovvero, a prescindere dal valore, per tutte le controversie legate a incidenti stradali o marittimi;
- b. per il pagamento a qualsiasi titolo di somme che non superino i cinquantamila euro, ovvero tutte le richieste economiche che non superino il limite indicato, indipendentemente dal titolo giuridico della richiesta.



Casi di esclusione della obbligatorietà

Art. 3, comma 3
d.l. 12 settembre 2014 , 132

IMPROCEDIBILITÀ

3

La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a. nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- b. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile;
- c. nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- d. nei procedimenti in camera di consiglio;
- e. nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Vi sono **eccezioni** legate alla natura del procedimento, **spesso caratterizzato da urgenza, che consentono di agire in giudizio senza esperire la negoziazione assistita**; sono elencate in dettaglio nell'art. 3, comma 3, d.l. 132/2014.

Anche le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori non rientrano nell'obbligatorietà della negoziazione assistita ai fini della procedibilità.

Inoltre, il comma 4 dell'art. 3 del d.l. 132/2014 chiarisce che l'obbligo di esperire la negoziazione assistita non impedisce la concessione di provvedimenti urgenti o cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Questo garantisce che le parti possano comunque tutelare i propri diritti in situazioni di necessità.



Procedimento: a) l'invito alla negoziazione

Art. 4 d.l. 132/2014

L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

La procedura si attiva con un atto formale: l'invito. La parte che intende agire in giudizio (e che quindi è onerata dall'avvio della procedura) deve, tramite il proprio avvocato, notificare alla controparte un **invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita**.

L'invito deve specificare chiaramente:

- l'**oggetto** della controversia (come già detto, solo diritti disponibili);
- l'**avvertimento** che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto esplicito, potrà essere valutato dal giudice ai fini della condanna alle spese processuali e dell'applicazione dell'istituto della responsabilità aggravata, che può comportare una condanna ulteriore per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La firma della parte apposta all'invito deve essere autenticata dall'avvocato che lo emette, garantendo così l'identità del firmatario e la formalità del documento.

La parte che riceve l'invito ha **30 giorni di tempo** dalla data di ricezione per rispondere. Se accetta, le parti (sempre assistite dai rispettivi avvocati) procederanno a firmare la "convenzione di negoziazione".

La controparte può altresì comunicare formalmente il proprio rifiuto a partecipare alla procedura. Se invece lascia trascorrere i 30 giorni senza dare alcuna risposta, il suo silenzio viene considerato come un rifiuto.

In caso di rifiuto (esplicito o tacito), la condizione di procedibilità si considera comunque soddisfatta per la parte che aveva inviato l'invito, la quale sarà libera di avviare la causa in tribunale.

L'invito ha anche l'ulteriore effetto, ex art. 8 d.l. 132/2014, di interrompere il decorso della prescrizione e la decadenza per una sola volta.

Il termine di decadenza ricomincia a decorrere dal momento del rifiuto, dalla mancata accettazione entro il termine di 30 giorni o dalla dichiarazione di mancato accordo attestata dagli avvocati.



Procedimento: b) la convenzione di negoziazione elementi obbligatori

art. 2 - d.l. 132/2014

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI

1. Omissis 1-bis omissis

2

La convenzione di negoziazione deve precisare:

- a. il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
- b. l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

2-bis

La convenzione di negoziazione può inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:

- c. a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia;
- d. b) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
- e. c) la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche;
- f. d) la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.

3

La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).

4

La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

5

La convenzione è conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte.

6

Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

7

È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

7-bis

Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo.

Attraverso la **convenzione di negoziazione** le parti in controversia convengono "di cooperare in buona fede e lealtà". Lo scopo è quello di poter risolvere in via stragiudiziale una lite, quindi risulta decisivo e fondamentale il ruolo degli avvocati.

La convenzione di negoziazione ha natura di contratto normativo; le parti fissano delle regole per lo svolgimento della procedura.

Deve contenere sia il **termine concordato** dalle parti per poter espletare la procedura (non può comunque essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, salvo intervento di proroga di trenta giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia.

Per quanto concerne la **forma**, la legge prescrive che la convenzione di negoziazione debba essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

La sottoscrizione della convenzione ha anche l'ulteriore effetto, ex art. 8 d.l. 132/2014 di interrompere il decorso della prescrizione e la decadenza per una sola volta.

Procedimento: c) la convenzione di negoziazione elementi facoltativi

Art. 4-bis d.l. 132/2014 (Acquisizione di dichiarazioni)

Assunzione di informazioni da terzi

L'articolo 4 bis contiene una norma particolare: riguarda la possibilità, nell'ambito della negoziazione assistita, di coinvolgere terzi per ottenere dichiarazioni su fatti pertinenti alla controversia, **se la convenzione di negoziazione assistita lo prevede.**

Questo può avvenire presso lo studio dell'avvocato o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, assicurando la presenza degli avvocati delle parti coinvolte. Il terzo, o informatore, deve essere identificato e dichiarare eventuali legami con le parti o interessi nella causa. Gli viene spiegato il contesto delle dichiarazioni, la facoltà di non dichiarare o astenersi, le implicazioni legali di false dichiarazioni e l'obbligo di riservatezza. Le dichiarazioni raccolte devono essere minuziosamente verbalizzate, con

la precisa indicazione di luogo, data e identità degli intervenuti, assicurando che siano stati dati gli avvertimenti necessari. Il verbale viene firmato dall'informatore, previa integrale lettura, e dagli avvocati, fornendo così una prova legale dell'accaduto e ciascuna parte riceve un originale del documento. Questo verbale ha valore probatorio in giudizio e il giudice può decidere di ascoltare l'informatore come testimone. Se l'informatore non si presenta o rifiuta di dichiarare e la negoziazione non raggiunge un accordo, può essere richiesta l'audizione giudiziaria dell'informatore, seguendo le norme procedurali civili applicabili.

Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e chi è incapace a testimoniare, ex art. 246 c.p.c.

Art. 4-ter d.l. 132/2014 (Dichiarazioni confessorie)

Le dichiarazioni rese dalle parti

L'articolo 4 ter regola la possibilità, all'interno del processo di negoziazione assistita, che gli avvocati richiedano alle controparti di fornire dichiarazioni scritte su fatti specifici, che siano sia a loro sfavore che a favore della parte richiedente, **se la convenzione di negoziazione assistita lo prevede.**

Queste dichiarazioni devono essere pertinenti alla questione in disputa e vengono formalizzate in un documento che la parte e il suo avvocato firmano, attestando così l'autenticità della dichiarazione. Il documento così redatto assume un valore probatorio significativo, potendo essere utilizzato come prova

durante un eventuale processo giudiziario. La sua validità e i limiti sono definiti dall'art. 2735 del codice civile, che tratta della forza probatoria delle scritture private. Inoltre, l'articolo 6 sottolinea le implicazioni di un eventuale rifiuto ingiustificato a fornire tali dichiarazioni: tale comportamento può influenzare la decisione del giudice riguardo le spese processuali, in linea con l'art. 96 del codice di procedura civile, che disciplina le condanne in merito alle spese giudiziarie per comportamenti processuali scorretti.



Procedimento: c) la convenzione di negoziazione elementi facoltativi

Art. 2-bis d.l. 132/2014

Negoziazione assistita in modalità telematica e incontri con collegamento audiovisivo da remoto

La convenzione di negoziazione assistita **può** contenere la clausola per lo svolgimento del procedimento in modalità telematica

Per **negoziazione assistita in modalità telematica**, si intende la possibilità che gli incontri per giungere a una conciliazione avvengano a distanza, mediante **collegamento audiovisivo da remoto**.

La legge non impone una particolare piattaforma: l'importante è che essa garantisca la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Non può svolgersi da remoto la acquisizione delle dichiarazioni di terzi.

Le parti e i rispettivi avvocati possono incontrarsi in **videoconferenza** e sottoscrivere l'eventuale accordo raggiunto attraverso **firma digitale**.

Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'**accordo conclusivo**, è formato e sottoscritto in forma digitale, secondo le disposizioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale o CAD (d.lgs 82/2005) ed è inviato all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata in quanto si trasmettono e ricevono documenti informatici.

Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con **modalità analogica**, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale. Quindi, se la parte assistita dall'avvocato non ha la firma digitale, può **sottoscrivere di proprio pugno** il documento; la firma così apposta viene poi **autenticata** dal suo difensore con la propria firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata (art. 20 bis d.lgs 82/2005).

Esito ed effetti della procedura di negoziazione assistita

Accordo raggiunto

L'accordo raggiunto al termine della negoziazione assistita, a norma dell'articolo 5 d.l. 132/2014, deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, questi ultimi sottoscrivono per autentica della firma e per conformità dell'accordo alle norme imperative all'ordine pubblico.

L'accordo, altresì, costituisce titolo esecutivo, il che significa che può essere utilizzato per avviare l'esecuzione forzata se una delle parti non adempie volontariamente a quanto stabilito nell'accordo, ma non necessita di spedizione in forma esecutiva. Per procedere all'esecuzione forzata, deve essere integralmente trascritto nell'atto di precetto (art. 5, comma 2 bis d.l. 132/2014).

Quando l'accordo contiene un contratto o un atto che deve essere trascritto, occorre che il verbale di accordo

venga autenticato da un notaio (art. 5, comma 3, d.l. 132/2014).

Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Trasmissione degli accordi: i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, anche nei casi di accordo relativo alle controversie di lavoro, sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove l'accordo è stato raggiunto o al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati (art. 11, comma 1, d.l. 132/2014) tramite la piattaforma nazionale

negoziazione.consiglionazionaleforense.it

Mancato accordo

Diversamente dai casi di mancata risposta all'invito o dal suo rifiuto che il giudice può valutare ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 c.p.c., il mancato accordo viene, invece, certificato da una dichiarazione sottoscritta dai soli avvocati designati (art. 4, comma 3, d.l. 132/2014), non essendo, quindi, necessaria, diversamente dal caso in cui un accordo venga raggiunto, anche la sottoscrizione delle parti.

In caso di mancato accordo, inoltre, ai sensi dell'art. 9, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.



Patrocinio a Spese dello Stato

Art. 11-bis d.l. 132/2014 (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1

È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, al cittadino italiano non abiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se è raggiunto l'accordo e nel caso previsto dall'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul

territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

2

L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Ambito di applicazione

Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita è assicurato:

- nei casi in cui è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 3, comma 1, d.l. 132/2014), se è raggiunto l'accordo di conciliazione;
- se costituisce condizione di procedibilità di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto (art. 1, comma 249 L 190/2014) .

Condizione per l'ammissione (art. 11 ter d.l. n 132/2014)

Il cittadino, titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli artt. 76 e 77 D.P.R. 115/2002 (TU in materia di spese di giustizia) è ammesso al beneficio del patrocinio.

Istanza (art. 11 quater d.l. n 132/2014)

L'istanza di ammissione al patrocinio):

- deve essere sottoscritta (art. 78, comma 2, D.P.R. 115/2002) dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000;
- deve contenere i requisiti formali di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), c) e d), D.P.R. 115/2002 e le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;
- per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

Qualora l'istanza per l'ammissione sia correlata da dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesta falsamente le condizioni di reddito, è punito ai sensi dell'art. 125, comma 1, D.P.R. 115/2002 (TU in materia di spese di giustizia).

Procedimento ammissione in via anticipata

L'istanza, ai sensi dell'art. 11 quinquies d.l. 132/2014, è presentata personalmente dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Qualora il Consiglio dell'Ordine ne sia dotato, l'istanza può essere depositata mediante piattaforma telematica.

Se il Consiglio dell'Ordine competente a provvedere in via anticipata lo richiede, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Entro venti giorni dal deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati procede alle verifiche di ammissibilità e, in caso positivo, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria e gliene dà immediata comunicazione. L'atto viene, altresì, trasmesso all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'art. 127 D.P.R. 115/2002 (TU in materia di spese di giustizia).

L'avvocato, scelto dalla parte, deve essere iscritto nell'elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato (art. 81 D.P.R. 115/2002).

Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia, non sono dovute al difensore le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Qualora l'istanza per l'ammissione in via anticipata sia rigettata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento (art. 11 sexies, d.l. 132/2014).

L'ammissione anticipata al Patrocinio è valida per l'intero procedimento di negoziazione assistita (art. 11 septies, comma 1, d.l. 132/2014); è onere a carico della parte di comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali tali da incidere sulle condizioni di ammissibilità (art. 11 ter, d.l. 132/2014).

Conferma ammissione al patrocinio a spese dello Stato art. 11 septies d.l. 132/2014

Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, nei casi previsti dall'art. 3, comma 1 d.l. 132/2014, il Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'avvocato conferma l'ammissione deliberata in via anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella. La fattura va emessa dopo l'accoglimento da parte del DAG (Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi-MEF).

L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.l. 132/2014, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.

L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

L'avvocato ha diritto a un compenso nella misura prevista dal decreto n. 55 del 10.03.2014, ridotto della metà (art. 4 D.M. 1.8.2023).

L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'art. 85, comma 3, D.P.R. 115/2002.



Revoca dell'ammissione e ricorso art. 11 novies d.l. 132/2014

L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 11 ter d.l. 132/2014 può essere accertata da chiunque e deve essere comunicata al Consiglio dell'Ordine che ha deliberato l'ammissione.

La parte ammessa o il suo avvocato comunica immediatamente le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio al Consiglio dell'Ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata; il Consiglio dell'Ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato e all'avvocato.

Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine che lo ha adottato.





Organismo Congressuale Forense
Via Valadier, 42 - 00193 Roma RM